



Consiglio di Amministrazione del 26.02.2021

POLITICA DI IMPEGNO

Versione	Data di emanazione	Stato	Modifiche introdotte
SGR 012/21	05/03/2021	In vigore	
SGR 013/20	20/05/2020	Abrogata	Explicitazione delle strategie e delle modalità di engagement per recepire gli obblighi informativi e di rendicontazione nei confronti della clientela e degli investitori istituzionali.
SGR 010/18	14/05/2018	Abrogata	



Indice

1	Obiettivo del documento	3
2	Premessa	3
3	Principi generali	4
4	Monitoraggio degli emittenti	5
5	Strategie e modalità di intervento (Engagement)	6
6	Procedimento per l'esercizio dei diritti di voto	7
	6.1. Partecipazione alle assemblee degli azionisti	7
	6.2. Partecipazione alle assemblee degli obbligazionisti.....	9
	6.3. Modalità operative di esercizio del diritto di voto	10
	6.4. Gestione delle deleghe ricevute	10
7	Conflitti di Interesse	11
8	Trasparenza	11
9	Obblighi informativi nei confronti degli Investitori Istituzionali	12



1 Obiettivo del documento

Il presente documento definisce le modalità operative adottate da Mediobanca SGR (di seguito la "SGR") per monitorare le società in cui investono i patrimoni gestiti dalla SGR, definire la strategia di intervento e l'approccio all'*engagement collettivo* nonché disciplinare l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti.

La presente Politica definisce, pertanto, misure e procedure per:

- ◆ monitorare gli eventi societari (corporate action);
- ◆ svolgere attività di intervento – c.d. *engagement* – integrando così il proprio impegno nella strategia di investimento;
- ◆ assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento del fondo interessato;
- ◆ prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall'esercizio dei diritti di voto.

2 Premessa

La Direttiva (UE) 2017/828 (di seguito "SHRD II") – recepita a livello nazionale nel D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF") e con Delibera Consob n. 21623 nel Regolamento Emittenti – ha introdotto nuove misure per incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti. Nello specifico la SHRD II prevede obblighi di trasparenza volti a promuovere l'impegno (*engagement*) e l'orientamento al lungo periodo di investitori istituzionali e gestori di attivi nell'investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra gestori degli attivi e investitori istituzionali.

Al fine di recepire le novità normative introdotte – in applicazione all'art. 124-*quinquies* del TUF – la SGR adotta, in qualità di gestore di attivi, la presente Politica di Impegno (di seguito, la "Politica"), che descrive le modalità con cui integra l'impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento. Nello specifico la Politica descrive le modalità con cui la SGR "*monitora le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialoga con le società partecipate, esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collabora con gli altri azionisti, comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al suo impegno*".

La presente Politica definisce, pertanto, in conformità a quanto previsto:

- ◆ per il servizio di gestione collettiva del risparmio, dall'art. 37 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, cui fa esplicito rimando l'art. 112 del Regolamento Intermediari 20307;
- ◆ per il servizio di gestione di portafogli, dall'art. 24 del TUF;



la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari¹ di pertinenza dei Fondi e dei portafogli gestiti al fine di assicurare, in maniera efficace ed adeguata, che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse degli OICR e dei suoi partecipanti e dei clienti delle gestioni patrimoniali.

Con particolare riferimento al servizio di gestione di portafogli, si premette che la SGR ha stabilito, in linea generale, stante la mancanza di discrezionalità nell'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni dei clienti in gestione individuale, di non esercitare alcun diritto di voto a meno di esplicita richiesta da parte del Cliente relativamente a titoli dallo stesso specificati. La presente Politica trova, pertanto, applicazione, con specifico riferimento alle modalità di esercizio del diritto di voto, esclusivamente nell'ambito della gestione degli OICVM aperti e dei FIA chiusi riservati istituiti e gestiti dalla SGR.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo societario responsabile di approvare la presente Politica, comprese le successive modifiche che si dovessero rendere necessarie.

L'Amministratore Delegato ha il compito di assicurare l'attuazione ed il rispetto della Politica.

3 Principi generali

La SGR esercita i diritti di intervento e di voto, connessi alle attività che essa gestisce, nell'esclusivo interesse dei Fondi gestiti e dei relativi partecipanti.

Al fine di creare valore aggiunto per i propri investitori, effettua un costante monitoraggio delle Società oggetto di investimento e si impegna a mantenere un rapporto di confronto e collaborazione con le stesse promuovendo la qualità della relazione e affrontando in modo efficace i temi inerenti alle vicende societarie.

A tal fine, nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, la SGR:

- ◆ non si vincola a sindacati di voto o di blocco;
- ◆ esercita il proprio diritto di voto in totale autonomia ed indipendenza rispetto alle società che la controllano e alle altre società appartenenti al gruppo Mediobanca S.p.A.;
- ◆ non esercita il diritto di voto qualora inerente società direttamente e/o indirettamente controllanti la SGR (si veda il par. "Conflitti di interesse");
- ◆ non può delegare ad altre società che la controllano l'esercizio del diritto di voto, salvo che si tratti di altre società di gestione cui abbia delegato la gestione di un proprio OICR e la delega lo preveda;
- ◆ nella gestione dei FIA di propria istituzione, si attiene, ove applicabile, alle disposizioni previste dall'art. 28-quaterdecies del Regolamento Emittenti² e dall'art. 30 della Direttiva AIFM³ in materia di "Divieto di disaggregazione di attività"⁴;

¹ Per strumenti finanziari si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art.1, comma 2 del TUF. Inoltre, con specifico riferimento ai FIA chiusi riservati, date le peculiarità degli investimenti, le attività descritte nella presente procedura devono intendersi applicate anche con riferimento agli strumenti partecipativi o rapporti giuridici italiani ed esteri in qualsiasi forma costituiti (c.d. veicoli) oggetto di investimento dei singoli fondi.

² Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive mm. e ii.

³ Direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 sui gestori dei fondi di investimento alternativi.

⁴ Le disposizioni in materia di "Disaggregazione di attività" prevedono, tra l'altro, che qualora il FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata o di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi all'acquisizione del controllo, nella misura in cui la SGR sia autorizzata a votare



- ◆ con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato di Corporate Governance di Assogestioni.

L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento o dai mezzi di informazione di normale utilizzo nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel proxy voting.

Nel caso in cui la SGR abbia ricevuto una delega di gestione di un OICR/comparto di SICAV, e la delega lo preveda, la SGR potrà esercitare il diritto di voto degli strumenti finanziari presenti nei portafogli delegati secondo le regole definite nella presente Politica.

4 Monitoraggio degli emittenti

La SGR monitora gli emittenti partecipati che rispondono ai criteri di significatività di cui al successivo paragrafo 6 al fine di identificare con anticipo le problematiche e tutelare il valore dei patrimoni dalla stessa gestiti.

L'attività di monitoraggio ha per oggetto dati economici-finanziari, tematiche di governo societario e di impatto sociale e ambientale e viene effettuata in via continuativa principalmente mediante la ricezione di informazioni relative alle Società oggetto di investimento, da parte di info-provider utilizzati dalla SGR (es. Bloomberg; MSCI ESG) e attraverso siti pubblici di tali Società, nonché partecipando e organizzando incontri con le Società stesse.

L'attività di monitoraggio degli eventi societari viene svolta con modalità operative differenti a seconda che si tratti di eventi relativi a Società partecipate, in via diretta o indiretta, dai fondi di tipo aperto o di tipo chiuso istituiti e gestiti dalla SGR.

Con riferimento agli OICVM aperti, le unità di gestione provvedono, nel continuo, a monitorare la pianificazione delle assemblee degli azionisti ordinarie e straordinarie di tutte le Società (sia italiane che estere) emittenti gli strumenti finanziari presenti all'interno dei portafogli degli OICVM aperti istituiti e gestiti dalla Società.

Con riferimento ai FIA, gli eventi societari relativi alle società all'interno delle quali i FIA chiusi istituiti e gestiti dalla SGR detengono, direttamente o indirettamente (ad es. attraverso veicoli), una partecipazione azionaria, ovvero un investimento in titoli di debito, quali obbligazioni e cambiali finanziarie, di cui all'art. 32 del Decreto-legge n. 83/2012 e successive modifiche e integrazioni (cd. Decreto Sviluppo), vengono comunicati direttamente dalla società partecipata o emittente dei titoli di debito o dalla Società che gestisce il veicolo.

per conto del FIA nell'ambito degli organi direttivi della società partecipata, la SGR che gestisce il FIA non esprima parere favorevole in merito alle operazioni di distribuzione – ivi compreso il pagamento dei dividendi e degli interessi relativi alle azioni, o di riduzione del capitale, di rimborso di azioni o quote o di acquisizione di azioni proprie da parte della società partecipata. Si rimanda all'art. 30, par. 2 della Direttiva AIFM per una definizione puntuale delle operazioni di distribuzione cui si riferisce la previsione descritta.



5 Strategie e modalità di intervento (Engagement)

La SGR ritiene che l'interazione regolare con le Società oggetto di investimento sia necessaria e contribuisca alla creazione di valore ed individua alcune specifiche circostanze propedeutiche ad un intervento attivo nei confronti delle stesse.

La SGR si impegna ad un costruttivo dialogo promuovendo un'interazione con gli emittenti oggetto dell'investimento. L'attività di intervento può portare la SGR ad organizzare incontri con il management e le strutture di investor relation delle Società oggetto di investimento per affrontare elementi di specifico interesse o per ottenere riscontro su criticità rilevate nell'ambito dell'attività di monitoraggio quali, ad esempio, un andamento reddituale significativamente peggiore rispetto al settore di appartenenza, proposte di operazioni straordinarie che possano alterare il profilo di rischio dell'emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di business, modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti, temi di governo societario relativi a questioni sociali, ambientali e di governance.

Tale dialogo può essere svolto individualmente dalla SGR oppure collettivamente attraverso le attività del Comitato di Corporate Governance⁵ e del Comitato dei Gestori⁶ promosso da Assogestioni.

Le modalità di engagement sono scelte in base alla natura del tema oggetto dell'incontro e alla rilevanza dello stesso; la decisione di procedere insieme ad altri investitori, in casi di eventi societari significativi o di interesse pubblico, può derivare anche dal fatto che l'azione individuale di dialogo con gli organi societari dell'emittente partecipato non permetta di raggiungere un risultato soddisfacente. Tramite il Comitato Gestori, inoltre, la SGR può concorrere alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione di membri di minoranza degli organi di amministrazione e controllo dell'emittente partecipato.

Tale modalità di confronto con le Società è complementare sia all'analisi degli investimenti sia all'esercizio dei diritti di voto in quanto consente di affrontare specifiche tematiche di governance, finanziarie e sostenibili delle Società evitando, in prima istanza, di valutare la dismissione della partecipazione o del titolo o il voto contrario.

L'attività di engagement può essere svolta periodicamente per promuovere e diffondere le best practice o ad hoc per analizzare un'insorgere di una criticità o discutere di una controversia che ha coinvolto l'emittente partecipato.

La SGR adotta un approccio "mirato" che prevede la selezione delle Società su cui focalizzare l'attività di *engagement*, in considerazione:

- ◆ dell'utilità dell'interazione rispetto agli interessi dei patrimoni gestiti;
- ◆ della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute o della quota posseduta dell'emissione obbligazionaria.

In qualità di firmataria dei "Principi per gli Investimenti Sostenibili" delle Nazioni Unite (UN PRI), la SGR presta particolare attenzione alle politiche implementate dalle Società in cui investe, nella convinzione che sane politiche e pratiche di governo societario (che incorporino questioni ambientali, sociali e di governance) siano in grado di creare valore per gli azionisti nel lungo termine. Al riguardo, a supporto delle decisioni di investimento e dell'esercizio dei diritti di intervento e di voto la SGR si avvale di ricerca specializzata che comprende anche informazioni sulla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, volte ad identificare

⁵ Il Comitato di Corporate Governance è composto dai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione e dai rappresentanti delle SGR che ne facciano richiesta. Ha la funzione di promuovere la diffusione della cultura della governance tra gli operatori del mercato, attraverso il monitoraggio dei comportamenti delle società quotate, l'elaborazione di codici di autodisciplina e la partecipazione al dibattito politico e accademico.

⁶ Il Comitato dei Gestori è composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni e altri investitori istituzionali italiani ed esteri che cooperano al fine di presentare liste di candidati per l'elezione e la cooptazione di amministratori e sindaci di minoranza in emittenti quotate.



eventuali impatti in termini di reputazione, concorrenza ed opportunità di business determinati dalle scelte di corporate governance.

La SGR ritiene infatti che fattori di natura ambientale, sociale e di governo societario influiscano sul rendimento dei portafogli e che l'attività di engagement contribuisca a creare consapevolezza in merito ai rischi di sostenibilità che possono impattare la Società e migliorare l'abilità di gestione di tali rischi al fine di rispondere più efficacemente alle aspettative dei clienti/investitori, allineando le attività di investimento con i più ampi interessi delle Società.

L'attività di *engagement* svolta dalla SGR su tematiche di governance, finanziarie e di sostenibilità puo' essere svolta secondo le modalità seguenti:

- ◆ sensibilizzazione: consiste in incontri con le Società al fine di influenzare le loro prassi attraverso raccomandazioni su tematiche specifiche individuate e significative per il settore di appartenenza e la tipologia di business;
- ◆ monitoraggio: ha come obiettivo quello di sfruttare gli incontri con gli emittenti in portafoglio per aggiungere dati e informazioni utili alla corretta valutazione degli stessi;
- ◆ esercizio di voto: si declina, come disciplinato nel successivo paragrafo della presente Politica, nella partecipazione nelle assemblee delle Società partecipate per incidere sulle principali scelte di governance e strategiche.

Le attività di *engagement* vengono tracciate dalle unità di gestione in un apposito registro. In presenza di informazioni privilegiate relative a qualsiasi Società emittente, la SGR si attiene alle disposizioni in materia previste dalla normativa interna, di legge e regolamentare.

6 Procedimento per l'esercizio dei diritti di voto

6.1. Partecipazione alle assemblee degli azionisti

Qualora la SGR venga a conoscenza dello svolgimento di una assemblea degli azionisti ordinaria o straordinaria di una Società emittente uno strumento finanziario presente all'interno dei portafogli degli OICVM aperti e dei FIA chiusi, l'Amministratore Delegato con il supporto delle unità di gestione interessate, valuta l'opportunità di parteciparvi o meno sulla base dei seguenti fattori:

- ◆ costi-benefici connessi alla partecipazione all'assemblea;
- ◆ esame dei punti all'ordine del giorno;
- ◆ valutazione dell'utilità della partecipazione;
- ◆ obiettivi e politica di investimento degli OICR gestiti;
- ◆ possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alla quota di capitale avente diritto di voto o altra facoltà.



La SGR per stabilire se partecipare o meno alle riunioni assembleari valuta, di volta in volta, la rilevanza dei temi trattati, l'utilità della partecipazione agli interessi dei patrimoni gestiti e la possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

Con riferimento agli argomenti trattati, la SGR ritiene importante la partecipazione alle assemblee societarie che prevedano all'ordine del giorno la trattazione, tra gli altri, dei seguenti temi:

- ◆ tutela dei diritti degli azionisti (politiche di distribuzione di utili e dividendi);
- ◆ nomina dei componenti degli organi societari;
- ◆ nomina della società di revisione;
- ◆ sistema dei controlli interni;
- ◆ analisi della situazione finanziaria e approvazione del bilancio;
- ◆ politiche retributive e sistemi incentivanti;
- ◆ modifiche statutarie.

La SGR si riserva la facoltà di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per gli OICR e i relativi investitori, come ad esempio nel caso in cui:

- ◆ l'ammontare effettivamente detenuto negli OICR gestiti sia esiguo rispetto alla capitalizzazione della società emittente;
- ◆ si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- ◆ i costi amministrativi associati all'esercizio del diritto di voto siano molto elevati, anche in relazione agli ammontari effettivamente detenuti sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Le decisioni di partecipare all'assemblea e le proposte di esercizio del diritto di voto sono formulate dalle unità di gestione interessate sulla base delle analisi e degli approfondimenti svolti su documenti pubblici e degli esiti dell'eventuale interazione con la Società (*engagement*) e tengono in considerazione:

- ◆ gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo, rispetto ai quali la decisione relativa all'esercizio del diritto di voto deve essere coerente;
- ◆ l'entità della partecipazione sia rispetto al capitale emesso dall'emittente che al totale delle masse gestite dall'SGR;
- ◆ la rilevanza degli argomenti all'ordine del giorno;
- ◆ la sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Si veda in proposito quanto di seguito specificato nel par. "Conflitti di interesse".



Le proposte di esercizio del diritto di voto con riferimento agli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti vengono discusse e sottoposte dall'unità di gestione coinvolta all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato decide in merito alle proposte formulate.

6.2. Partecipazione alle assemblee degli obbligazionisti

Per la partecipazione all'assemblea degli obbligazionisti si rimanda, per quanto di competenza, all'iter procedurale indicato nel paragrafo relativo all'assemblea degli azionisti eccezion fatta per gli strumenti di cui all'art. 32 del Decreto Sviluppo per i quali si applica l'iter operativo di seguito descritto.

La partecipazione all'assemblea degli obbligazionisti da parte della SGR viene valutata sulla base dei seguenti fattori:

- ◆ costi-benefici connessi alla partecipazione;
- ◆ rilevanza degli argomenti trattati;
- ◆ valutazione dell'utilità della partecipazione;
- ◆ obiettivi e politica di investimento degli OICR gestiti;
- ◆ possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alla quota di possesso dell'emissione obbligazionaria.

Tali eventi societari risultano di particolare interesse per la SGR con riferimento ai FIA mobiliari gestiti per i quali risulta rilevante l'investimento in strumenti di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 83/2012 (cd. minibond). Con riferimento agli argomenti trattati, la SGR ritiene importante almeno la partecipazione alle assemblee degli obbligazionisti che prevedano all'ordine del giorno la trattazione dei seguenti temi:

- ◆ nomina/revoca del rappresentante comune;
- ◆ modifica delle condizioni del prestito obbligazionario sottoscritto (con particolare riferimento a modifiche inerenti pricing, covenant, modalità di rimborso, ecc...);
- ◆ proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- ◆ costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto.

L'unità di gestione coinvolta valuta le proposte di intervento e di esercizio del diritto di voto con riferimento agli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti e sottopone all'Amministratore Delegato una nota esplicativa dell'analisi svolta.

L'Amministratore Delegato decide in merito alle proposte formulate.



6.3. Modalità operative di esercizio del diritto di voto

Spetta alle citate unità di gestione garantire che, in caso di coinvolgimento di più OICR gestiti, tali proposte tengano conto dell'interesse di ciascun OICR e dei relativi partecipanti e si applichino in modo uniforme.

La funzione Legale predispone, compila o fornisce assistenza, a seconda dei casi, nella compilazione della documentazione necessaria per la partecipazione all'assemblea (fase di "accreditamento") e all'esercizio del diritto di voto in conformità alla decisione assunta internamente.

La partecipazione alle riunioni assembleari, siano esse degli azionisti o degli obbligazionisti, può avvenire:

- ◆ tramite rappresentanza diretta (per il tramite del soggetto delegato dall'Amministratore Delegato o di un suo sub-delegato);
- ◆ attraverso figure terze individuate dalla SGR. Qualora la SGR ritenga opportuno nominare un soggetto terzo incaricato per la partecipazione alla riunione e per l'esercizio dei diritti di voto, provvede a predisporre una specifica delega contenente istruzioni di voto dettagliate e vincolanti, che dovrà comunque essere esercitato nell'interesse dell'OICR e dei suoi partecipanti. Spetta alle strutture di gestione verificare l'effettivo esercizio dei diritti di voto da parte dei terzi cui sia stata conferita procura e la conformità alle istruzioni impartite;
- ◆ attraverso società di proxy voting.

Ciascuna struttura conserva e archivia la documentazione rilevante per attestare il processo decisionale seguito per l'esercizio del diritto del voto e le motivazioni poste alla base della decisione adottata.

6.4. Gestione delle deleghe ricevute

L'accettazione da parte della SGR di deleghe all'esercizio del diritto di voto da parte di soggetti terzi è consentita a condizione che:

- ◆ la delega venga conferita a Mediobanca SGR che agisce in nome e per conto del soggetto delegante;
- ◆ il soggetto che conferisce la delega sia dotato dei necessari poteri. A tal fine sarà cura dell'unità di gestione interessata raccogliere puntuale evidenza dei poteri di firma necessari;
- ◆ il delegante dichiara se:
 - a. il diritto di voto dovrà essere esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante ed allegate alla delega stessa. Nel caso in cui la delega contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. La SGR accetterà unicamente deleghe con istruzioni di voto che siano coerenti con le valutazioni internamente effettuate;



- b. il diritto di voto dovrà essere esercitato dal delegato discrezionalmente sulla base delle informazioni raccolte in sede assembleare ed il delegante si impegna ad approvarne l'operato. In tal caso il delegato eserciterà il diritto di voto per conto del delegante conformemente ai diritti di voto a lui spettanti.

7 Conflitti di Interesse

La "Politica di gestione dei conflitti di interesse" individua tra le situazioni in cui possono configurarsi delle fattispecie di conflitto di interesse l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

La SGR esercitando i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse degli OICR gestiti, si astiene dal voto nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, conosciuti o riconoscibili. Nello specifico:

- ◆ la SGR non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti qualora inerente società direttamente e/o indirettamente controllanti la SGR;
- ◆ la SGR non delega l'esercizio dei diritti di voto a società del Gruppo, o a esponenti di queste, salvo che si tratti di altre società di gestione cui abbia delegato la gestione di un proprio OICR e la delega lo preveda;
- ◆ i dipendenti della SGR che sono stati delegati a gestire i portafogli degli OICR non possono far parte del Consiglio di Amministrazione delle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei portafogli stessi.

8 Trasparenza

La SGR pubblica entro il 28 febbraio di ogni anno, sul sito internet della SGR, una reportistica sulle modalità di attuazione della Politica di impegno includendo una descrizione delle attività di *engagement* e del comportamento di voto.

In merito all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti e degli obbligazionisti l'Amministratore Delegato relaziona:

- (i) al Comitato Investimenti alla prima data utile successiva alla partecipazione;
- (ii) al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente in occasione dell'approvazione della rendicontazione periodica (annuale e semestrale).

La SGR, inoltre, si impegna nei confronti degli Investitori ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità con cui i diritti di voto sono stati esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno dei rendiconti degli OICR, tenuto conto della loro rilevanza, informazioni riguardanti le principali assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati.

Una sintesi della Politica e i dettagli delle misure adottate sulla base di dette strategie sono messi a disposizione degli investitori su loro richiesta.



9 Obblighi informativi nei confronti degli Investitori Istituzionali

Secondo quanto previsto dall'art. 124-septies del TUF, la SGR (in qualità di gestore di attivi) è tenuta a comunicare annualmente agli Investitori Istituzionali, con i quali abbiano concluso accordi su base individuale o collettiva, di cui all'art. 124-sexies, in che modo la sua strategia di investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.

Il contenuto della reportistica è disciplinato all'art. 124-septies, comma 2. Sono esclusi gli investimenti in titoli diversi dalle azioni effettuati per il tramite di strumenti finanziari quali ETF, OICR o strumenti derivati, sono esclusi dagli obblighi di rendicontazione.

L'informativa avviene, nel caso di gestione individuale nel rendiconto periodico, secondo le modalità e le tempistiche definite negli accordi, e nel caso di gestione collettiva attraverso la relazione annuale del fondo.